

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 23/07/2024

FATTO

Con ricorso del 29 maggio 2024, parte ricorrente riferiva di avere stipulato con l'intermediario, in data 17.6.2016, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, avente durata decennale, per un importo lordo di € 49.200,00. Detto finanziamento era stato estinto anticipatamente in data 31.7.2020, dopo 49 rate su 120 totali, senza, tuttavia, ottenere il rimborso di tutte le commissioni non maturate. Affermava di avere presentato il reclamo, lamentando il mancato rimborso di tali commissioni, il quale, però, veniva rigettato. Attivava, quindi, il presente procedimento, al fine di chiedere all'Arbitro la condanna dell'intermediario a rimborsare, secondo il criterio *pro rata temporis*, le voci di costo corrispondenti alle commissioni di attivazione, commissioni di gestione, spese ente pensionistico, nonché spese di istruttoria pratica, per un importo complessivo di euro 845,71, oltre agli interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepiva che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi *recurring*) potessero formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento dal momento che la sentenza *Unicredit Bank Austria* (C-555/21), della Corte di Giustizia Europea del febbraio del 2023, aveva superato la sentenza *Lexitor*; la riduzione del costo totale del credito non includeva anche i costi *up-front*, posti a carico del consumatore per attività che sono state svolte ed esaurite nella fase genetica del contratto; in virtù dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 104/2023, in caso

di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, continuavano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il consumatore, diversamente, otterrebbe un arricchimento privo di causa, se potesse usufruire di prestazioni compiute nella fase genetica del contratto, senza doverne pagare il corrispettivo, in virtù del rimborso dei relativi costi in sede di estinzione anticipata; le commissioni di istruttoria pratica e di attivazione erano costi non ricorrenti per attività già svolte dalla banca nella fase antecedente alla concessione del finanziamento e quindi non erano retrocedibili e che comunque, quelle voci di costo erano state oggetto di specifica voce contrattuale nel rispetto delle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia.

Le commissioni di gestione, invece, in quanto oneri di natura ricorrente, erano stati rimborsati in sede di estinzione anticipata complessivi € 114,31, calcolati secondo il metodo del costo ammortizzato. Chiedeva, per tutto quanto precede, il rigetto del ricorso ovvero, in caso di accoglimento, di tenere comunque presente quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni ed oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito concesso contro cessione del quinto dello stipendio. Oggetto della controversia è il finanziamento sottoscritto dalle parti in data 17.6.2016, per un importo di euro 49.200,00, da corrispondersi in 120 rate mensili, con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente con decorrenza dal 31.7.2020, dopo la scadenza di n. 49 rate sulle 120 totali. Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalle condizioni contrattuali, è possibile rilevare che al prestito risultano applicate spese di istruttoria pratica e commissioni di attivazione, certamente qualificabili come *up-front*, attesa la loro riferibilità alla fase precedente alla conclusione del contratto, nonché commissione di gestione e spese ente pensionistico di natura *recurring*, facendo riferimento all'intera durata del contratto.

La questione afferente la restituzione di commissioni ed oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito concesso contro cessione del quinto dello stipendio trova specifico riferimento nell'art. 125-sexies TUB, il quale, nella versione *ratione temporis* applicabile, prevedeva che il consumatore potesse rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, avesse diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. La norma, nella sua originaria formulazione, avallava, grazie al riferimento alla "vita residua del contratto", un'interpretazione che riconosceva, in caso di estinzione anticipata, il rimborso dei soli oneri versati e non maturati (costi cc.dd. *recurring*) e non anche dei costi riferiti ad attività già compiute ed esaurite nel momento della conclusione del contratto (costi cc.dd. *up-front*).

La conclusione era stata, successivamente, oggetto di riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 11.9.2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza *Lexitor*"), la quale ha enunciato il principio di di-ritto per cui: *«l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio) deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

L'Arbitro si era, infatti, conformato alla "*Lexitor*", con la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 26525/2019 del 11.12.2019, statuendo che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovesse essere riconosciuto al cliente il diritto alla retrocessione non solo dei costi recurring ma anche di quelli up-front: seppure, per i primi, utilizzando il criterio del *pro rata temporis*, mentre, per i secondi, in assenza di una diversa pattuizione contrattuale, utilizzando il criterio della curva degli interessi.

Questa nuova conclusione veniva, poi, ancora una volta ripensata alla luce della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 11-octies, aggiunta dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. "Decreto sostegni-bis"). Tale norma, infatti, al comma 1, andava a modificare l'art. 125-sexies t.u.b., prevedendo espressamente che, là dove il consumatore decidesse di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, lo stesso consumatore avesse diritto alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte; prevedeva, poi, nel secondo periodo, il criterio di calcolo dei costi rimborsabili e, al comma 2, stabiliva l'ambito di applicazione temporale del nuovo art. 125-sexies t.u.b., come sostituito dal comma 1, circoscrivendolo ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, ossia il 25 luglio 2021.

La cesura temporale tra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente, faceva sì che per questi ultimi continuassero a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 125-sexies t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, le quali limitavano il rimborso agli oneri maturati nel corso del rapporto, ossia a quelli aventi natura *recurring*, escludendo, invece, la retrocessione dei costi aventi natura *up-front*. L'Arbitro, pertanto, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, è ritornato sul tema oggetto dell'odierna decisione con il suo Collegio di Coordinamento e, con pronuncia n. 21676/2021, ha affermato il seguente principio di diritto: *«in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Arbitro nella decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014»*.

Con ordinanza del 2 novembre 2021, il Tribunale di Torino ha, poi, sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor", questione di costituzionalità dell'art.11-*octies*, comma 2, d.l. 73/2021, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le «*disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*», ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito. Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art.125-*sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza *Lexitor* aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up-front, come aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento con la già ricordata decisione n.2625 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125-*sexies* TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge, quindi, il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 2625 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art.125-*sexies* TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125-*sexies* TUB stabilisce, al comma 2, che «*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e de-gli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*» e che, «*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*».

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui è stata resa la decisione n.26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Il Collegio, pertanto, preso atto del nuovo recente mutamento del quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, perviene al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 37.778,87	TAN	5,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	410,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/07/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,74%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				350,00	Upfront	37,74%	132,08	0,00	132,08
Commissione di attivazione				1.079,38	Upfront	37,74%	407,32	0,00	407,32
Commissione di gestione + spese ente pensionistico				193,20	Recurring	59,17%	114,31	114,31	0,00
Totale				1.622,58					539,40

Campi da valorizzare

L'importo risultante da tale tabella, da arrotondare a € 539,00, è inferiore a quanto chiesto dalla parte ricorrente (€ 845,71), che applica il criterio *pro rata temporis* alle voci di costo indicate.

All'importo indicato vanno aggiunti – come richiesto – anche gli interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 539,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA